

AUDIZIONE
SENATO DELLA REPUBBLICA
COMMISSIONE INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO

L'Adiconsum vuole sottoporre all'Illustre Commissione talune considerazioni a proposito del disegno di legge in esame.

Si vuole preliminarmente premettere come, dal testo in esame, risulti chiaro come alcuna cancellazione di commissioni bancarie relative al contratto di apertura di credito sia operata.

E anzi, il testo così come ragionato garantisce maggiore trasparenza nei rapporti banca/cliente, utilizzando lo strumento dell'onnicomprendività del calcolo delle commissioni dovute dal cliente: tale strumento si rapporta, in maniera efficace, al corretto utilizzo dell'ISC (Indice sintetico di costo) così come voluto e precisato nelle nuove disposizioni in materia di trasparenza bancaria del luglio/settembre 2009, riuscendo in pieno a coadiuvare il cliente bancario nel raffronto di differenti offerte commerciali, onde valutare al meglio quella maggiormente conveniente.

Pur a fronte di tale indubbio vantaggio, si potrebbero prevedere taluni correttivi riguardo alle seguenti deduzioni.

- a. Circa gli scoperti di valuta: spesso tali scoperti sono il risultato di prelievi di fondi dal conto corrente prima dell'effettiva disponibilità delle somme. A fronte di detta e frequente evenienza, in particolare nel presente momento storico di crisi economica, si potrebbe prevedere una franchigia temporale di due o tre giorni dal prelievo "allo scoperto", entro la quale alcuna commissione sia dovuta dal cliente. La debenza di detta commissione scatterebbe solo decorso detto arco temporale.
- b. Scoperti concessi a fronte di assenza di espressa richiesta da parte del cliente: risulta opportuno prevedere con chiarezza che l'operatività del cliente per scoperto deve fondarsi unicamente su un documento contrattuale o su una clausola **specificamente approvata** dal cliente. Risulta cioè inammissibile prevedere la debenza di una qualsivoglia commissione in ipotesi in cui, nei meandri di un contratto di conto corrente sia inclusa una clausola che riconosca al cliente l'operatività allo scoperto **senza che il cliente ne sia stato specificamente reso edotto**, in altre parole, sia una "concessione" dell'intermediario ad alcune categorie di lavoratori (ad esempio dipendenti, bancari, assicurativi, convenzioni di grandi imprese, che spesso concedono scoperti di conto di uno/due stipendi) Ciò significa dunque, prevedere che l'operatività allo scoperto deve essere contrattualizzata mediante la sottoscrizione di apposita clausola, **SINGOLARMENTE APPROVATA DAL CLIENTE**, affinché quest'ultimo sia posto in maniera trasparente a conoscenza di tale servizio e della conseguente debenza di commissioni. Altresì, nel caso in esame, la commissione potrà essere applicata solo in caso di effettivo utilizzo del fido concesso. In tutti i casi contrari, la commissione non deve essere applicata e, conseguentemente si deve dichiarare la non debenza di commissione alcuna.

- c. L'ammontare della commissione di cui al comma I, dell'art. 117 bis, così come novellato, sembra eccessiva, considerato che si somma al tasso d'interesse e, eventualmente, alle spese previste per superamento del plafond del fido contrattato.
- d. Nell'Osservatorio di cui al comma 1 bis dell'articolo 27-bis del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, non viene espressamente prevista la presenza di rappresentanti della clientela bancaria, parlandosi genericamente di "categorie". Risulta opportuno che la previsione normativa in esame preveda espressamente la presenza di rappresentanti dei consumatori, prevedendosi altresì come tale presenza debba essere obbligatoria e non su invito.

Roma, 3 aprile 2012

Prot. 161/2012/PG/ar

Il Segretario Generale
Pietro Giordano

